



COMUNICATO N. 15/DIV – 12 SETTEMBRE 2022

15/31

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 9 e 10 Settembre 2022

2^ Giornata Andata

GIRONE A

ARZIGNANO V.	TRIESTINA	1-1
FERALPISALÒ	PRO PATRIA	0-1
LECCO	PERGOLETTESE	2-0
MANTOVA	NOVARA	1-2
PADOVA	L.R. VICENZA	2-1
PIACENZA	VIRTUS VERONA	1-1
PORDENONE	JUVENTUS NEXT GEN	1-1
PRO SESTO	ALBINOLEFFE	2-2
RENATE	SANGIULIANO	1-0
TRENTO	PRO VERCELLI	4-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società TRENTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2.000,00

PADOVA per avere suoi sostenitori, posizionati nella tribuna est:

A) esposto, dal minuto 22° e 54, al minuto 24° e 33, due striscioni (delle dimensioni di circa 1 mt per 6 mt ciascuno) contenenti frasi offensive nei confronti di un calciatore avversario e della sua società di appartenenza;
B) intonato, nelle medesime circostanze di tempo, due cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario, il primo dei quali ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).

€ 800

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, prima della gara, alle ore 20:20 e 20:25 circa, due petardi nel settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300

TRIESTINA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 18° minuto circa del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e le misure di prevenzione predisposte e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).

€ 200

PRO PATRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino del settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 15 SETTEMBRE 2022 ED € 500 DI AMMENDA**

MINUTOLI ANTONINO

(SANGIULIANO)

per aver, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro e del IV ufficiale in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest'ultimo per protestare nei confronti di una decisione arbitrale pronunciando una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

FRANZETTI MAURO

(RENATE)

per avere, al 11° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario che stava protestando verso l'assistente arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco e spingeva il calciatore predetto con le mani sul petto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico del calciatore (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MEZZANOTTI DAVIDE

(PORDENONE)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CANEO BRUNO RAIMONDO

(PADOVA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SERBOUTI ANASS

(SANGIULIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PIOVANELLO ENRICO

(PADOVA)

ZENNARO MATTIA

(FERALPISALO')

FROSININI RUGGERO

(PIACENZA)

AJETI ARLIND

(PORDENONE)

ANDREONI CRISTIAN

(PORDENONE)

IOTTI ILARIO

(PRO VERCELLI)

IERARDI MARIO
PADELLA EMANUELE
FAEDO CARLO

(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRI LUCA
MARCHEGIANI GABRIELE
MIHAI LUCA ALESSANDRO
COCCO ANDREA SALVATORE
GELLI FRANCESCO
GIORGIONE CARMINE
CARIOLATO FABIO
CASINI RICCARDO
FYDA SZYMON
CITTERIO GIORGIO
DEL FAVERO MATTIA
LOMBARDONI MANUEL
SAPORETTI LORENZO
VEZZONI FRANCO ORLANDO
GIUDICI LUCA
MANGNI DOUDOU
GHIRARDELLO TOMMASO
VALENTINI NAHUEL
DI MOLFETTA DAVIDE
GUERRA SIMONE
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS
IUCOLANO SIMONE
IOTTI LUCA
MATTEUCCI EMANUELE
TAVERNELLI CAMILLO
URSO OLIVER
ARTIOLI FEDERICO
CESARINI ALESSANDRO
NAVA RICCARDO
GIORICO DANIELE
PIRRELLO ROBERTO
CAPOGNA RICCARDO
CORRADI MATTIA
DEL FRATE FEDERICO
MARZUPIO MANUEL
SUAGHER EMANUELE
SACO COLI
COLOMBINI LORENZO
MAISTRELLO TOMMY
SILVA JACOPO
BRUZZONE MATTEO
MOROSINI TOMMASO
ZANON SIMONE
GHISLANDI DAVIDE ANGELO
PAGANINI LUCA

(TRENTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ARZIGNANO V.)
(ARZIGNANO V.)
(ARZIGNANO V.)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(LECCO)
(LECCO)
(PADOVA)
(PADOVA)
(FERALPISALO')
(FERALPISALO')
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PIACENZA)
(PIACENZA)
(PORDENONE)
(PORDENONE)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(SANGIULIANO)
(SANGIULIANO)
(SANGIULIANO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)

SABBIONE ALESSIO
FERRARI FRANCO
GRECO JEAN FREDDI
RUGGERO MARCO
TRONCHIN SIMONE

(TRIESTINA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 12 Settembre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli